

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Si riportano a conoscenza della cittadinanza alcune normative che disciplinano la combustione di materiale agricolo e forestale e la conduzione di cani in luogo pubblico.

COMBUSTIONE DI MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE IN LOCO.

L'ordinanza sindacale nr. 5/2015 di data 4 febbraio 2015 disciplina la fattispecie. Il dispositivo prevede che l'operazione di combustione avvenga con le seguenti modalità:

1. la combustione deve avvenire nel medesimo luogo di produzione;
2. la quantità massima è fissata in tre metri cubi steri per ogni ettaro al giorno;
3. deve essere assicurata la vigilanza e quindi la presenza del produttore fino alla completa estinzione di focolai;
4. la combustione è consentita nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno, nelle prime ore del mattino e fino al massimo alle ore 10,00;
5. la combustione è vietata all'interno dei centri abitati; fuori dai centri abitati dev'essere osservata la distanza minima di 30 m dagli edifici;
6. non si possono accendere fuochi a distanza inferiore di 30 m lungo le strade statali e provinciali nonché lungo le strade comunali di collegamento del capoluogo con le frazioni;
7. non si possono accendere fuochi all'interno dei boschi o a distanza inferiore a 100 m;
8. è fatto divieto di bruciare in presenza di forte vento o siccità;
9. prima di procedere alla bruciatura, gli scarti devono essere lasciati sul posto per un primo processo di appassimento.

CONDUZIONE DI CANI SU SUOLO PUBBLICO

L'ordinanza sindacale nr. 10/1987 di data 22 maggio 1987 prevede che i cani in luogo pubblico debbano essere sempre condotti a guinzaglio o, in alternativa, muniti di museruola; nei locali pubblici devono essere condotti a guinzaglio ed anche muniti di museruola.

L'ordinanza sindacale nr. 12/1999 di data 19 marzo 1999 prevede che i conduttori di cani su suolo pubblico devono:

1. essere sempre provvisti di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni dell'animale;
2. nel caso gli animali dovessero lordare spazi pubblici, il conduttore deve provvedere all'immediata pulizia del suolo.

L'ordinanza del Ministro della Salute nr. 0021105 di data 13 settembre 2016, tra l'altro, all'art. 1, prevede:

(omissis)

Comma 3°. Ai fini della prevenzione di danni o lesione a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

1. utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a m 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
2. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicarsi al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta dell'autorità...(omissis...)

Comma 4°

E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé gli strumenti idonei alla raccolta degli stessi.

AGENTE POLIZIA MUNICIPALE

- Fabio Casagrande -